



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto DVA-DEC-2010-807 del 9 novembre 2010 e successivo decreto di riesame DM 330 del 27 novembre 2018 alla Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Brindisi (BR) - Procedimento ID 122/12814.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2016/902 del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto n. DVA-DEC-2010-807 del 9 novembre 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata alla Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi (nel seguito, il Gestore), per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Brindisi (BR);

VISTO il decreto n. 330 del 27 novembre 2018 dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riesame dell'AIA;

VISTA la PEC del 20 maggio 2022, acquisita il 23 maggio 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/63933, con la quale il Gestore ha presentato istanza per riesame complessivo con valenza di rinnovo;

VISTA la nota del 25 maggio 2022, protocollo n. MITE/65328, con cui la Direzione generale valutazioni ambientali (nel seguito, Direzione generale) ha disposto l'avvio del procedimento di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA, identificato con codice ID 122/12814;

VISTA la nota del 24 gennaio 2023, protocollo n. CIPPC/89, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MITE/9708, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo (nel seguito anche PIC);

VISTA la nota del 27 gennaio 2023, protocollo n. MITE/11869, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA per l'esercizio dell'installazione della Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi situata nel Comune di Brindisi (BR);

VISTA la PEC del 1° febbraio 2023, acquisita il 2 febbraio 2023 al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MITE/14939, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al parere istruttorio conclusivo inoltrate a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 2 febbraio 2023, protocollo n. MITE/15487;

VISTA la nota del 7 febbraio 2023, protocollo n. 6381/2023, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MITE/17524, inoltrata ai partecipanti della Conferenza di servizi con nota dell'8 febbraio 2023, protocollo n.

MITE/18569, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC);

VISTA la nota del 13 febbraio 2023, protocollo n. CIPPC/201, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MITE/20400, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso l'aggiornamento del parere istruttorio conclusivo alla luce delle osservazioni del Gestore, inoltrata a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 14 febbraio 2023, protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MITE/20699;

VISTA la nota del 17 febbraio 2023, protocollo n. 8519/2023, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MITE/23102, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso l'aggiornamento del piano di monitoraggio e controllo alla luce delle osservazioni del Gestore, inoltrata a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 20 febbraio 2023, protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MITE/23925;

VISTA la PEC del 20 febbraio 2023, acquisita il 21 febbraio 2023 al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MITE/24615, con la quale il Gestore ha trasmesso ulteriori osservazioni al parere istruttorio conclusivo, inoltrate a tutti i partecipanti della Conferenza di servizi con nota del 21 febbraio 2023, protocollo n. MITE/24990;

VISTA la nota del 24 febbraio 2023, protocollo n. 20526/2023, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. MITE/26987, con la quale il Comune di Brindisi ha trasmesso il proprio parere, ai sensi degli artt. 13 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

VISTO il verbale della Conferenza di servizi svoltasi in modalità sincrona del 27 febbraio 2023, trasmesso ai partecipanti con nota del 28 febbraio 2023, protocollo n. MITE/28288, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame dell'AIA con valenza di rinnovo per l'esercizio della Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi situata nel Comune di Brindisi (BR), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso con nota del 13 febbraio 2023, protocollo n. CIPPC/201, al Piano di monitoraggio e controllo, reso da ISPRA con nota del 17 febbraio 2023 protocollo n. 8519/2023, ed in conformità con il parere del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali (nel seguito, anche RUAS), parte integrante del verbale, nel quale si *“esprime parere favorevole con le prescrizioni/osservazioni/raccomandazioni indicate nei pareri”*, fra cui quello del Ministero della salute che ritiene *“necessario riformulare le seguenti prescrizioni: a) prescrizione n. 48 paragrafo 10.8 p. 132 del PIC e b) prescrizione n. 62 paragrafo 10.11 p.134 del PIC”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un

riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTA la nota del 27 marzo 2023, protocollo interno n. MASE int/46001, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. La Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi, identificata dal codice fiscale 11531310156, con sede legale in Via Pontaccio, 10 – I-20121 Milano, è autorizzata per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Brindisi (BR), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione AIA-IPPC con nota del 13 febbraio 2023, protocollo n. CIPPC/201 e al relativo Piano di monitoraggio e controllo, reso da Ispra con nota del 17 febbraio 2023, protocollo n. 8519/2023, inerenti al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA rilasciata con decreto DVA-DEC-2010-807 del 9 novembre 2010 e successivo decreto di riesame DM 330 del 27 novembre 2018.
2. Si prescrive, considerando quanto richiesto dal Ministero della Salute nel parere reso con nota del 17 febbraio 2023 allegato al parere del RUAS protocollo n. DICA-0005033-A-17/02/2023 e secondo quanto accolto nell'ambito della Conferenza di servizi, che:
 - a) la prescrizione n. 48 paragrafo 10.8, p.132 del PIC venga sostituita dalla seguente:
“Qualora il Gestore ritenga che, a causa di un qualsiasi evento incidentale nell'installazione, possa essere compromessa la qualità delle acque sotterranee e del suolo, questi è tenuto ad acquisire una loro caratterizzazione secondo le disposizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. I certificati di caratterizzazione dovranno essere tenuti a disposizione dell'Autorità di Controllo e del Comune.”;
 - b) la prescrizione n. 62 paragrafo 10.11, p.134 del PIC venga integrata e modificata come di seguito specificato: dopo le parole *“tecnicamente possibile”*, inserire: *“secondo le indicazioni contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo all'Autorità Competente, all'Autorità di controllo, al Comune.”*; dopo le parole *“arrestare gli eventi di rilascio”*, sostituire le parole: *“in atmosfera”* con: *“nell'ambiente.”*;
3. Si prescrive, considerando quanto richiesto dal rappresentante della Regione Puglia in sede di Conferenza di servizi e quanto accolto nell'ambito della stessa, che:
 - la prescrizione n. 51 paragrafo 10.8, p.132 del PIC venga integrata e modificata come di seguito specificato: dopo le parole *“un eventuale rischio di contaminazione”*, inserire: *“del suolo”*.
4. Il parere istruttorio conclusivo di cui al comma 1, come modificato dai commi 2 e 3, e il piano di monitoraggio e controllo di cui al medesimo comma 1, costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2

(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio nonché nel rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente decreto.
2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nella presente autorizzazione.
3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.
4. Sono fatti salvi gli obblighi ricollegabili all'ubicazione dell'installazione all'interno del SIN "Brindisi", perimetrato con DM del 10 gennaio 2020, nonché quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione, e, in particolare, quelli relativi alla necessità che gli interventi conseguenti all'autorizzazione richiesta non interferiscano, non impediscano la realizzazione delle attività e degli interventi di bonifica né siano causa di un incremento della contaminazione accertata.

Articolo 3

(Prescrizioni relative alla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti)

1. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 4

(Altre prescrizioni)

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001.
4. Il Gestore, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9,5, aggiorna, conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019, n. 95, la relazione di riferimento.

Articolo 5

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le modalità attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in essere.

2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.
4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'installazione.
5. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
6. Ai sensi dell'art. 29-*undecies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Articolo 6

(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)

1. La presente autorizzazione ha la durata di dodici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9 comma 5.
2. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro la scadenza di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria.
4. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

Articolo 7

(Tariffe)

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 8
(Autorizzazioni sostituite)

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.
2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'installazione.
3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Articolo 9
(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Il presente decreto è trasmesso in copia alla Basell Poliolefine Italia S.r.l. di Brindisi e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi, alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
5. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso *internet* sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
6. A norma dell'articolo 29-*quattordecies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin

